



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 16 del 27/07/2022

Oggetto: Profilassi sanitaria riguardante Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) - Azienda codice IT 004 SS 062 ubicata in località "SU FURRAGHE".

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario della ASL SASSARI trasmessa con nota n. 50/2022, con la quale si comunica che nell'allevamento di specie ovina del Signor Farina Raimondo, CFFRNRND39P04A287S, residente in via Roma n. 67 nel Comune di Anela, proprietario/detentore degli animali presenti nell'azienda zootecnica identificata con codice IT 004 SS 062 ubicata in località "Su Furraghe", gli animali detenuti devono essere urgentemente sottoposti alle operazioni di profilassi vaccinale alla malattia in oggetto;

VISTO il REG(CE) 26.10.2007 n°1266;

VISTO il Reg. (UE) 2016/429;

VISTO il Reg. (UE) 2017/625;

VISTO la Legge 21.05.2019 n°44;

VISTO il DGSAF-MDS-P 26.06.2019

VISTO il Reg. (UE) 2020/689 e s.m.;

VISTO il DGSAF-MDS-P 18.11.2020;

VISTO la Determinazione n°208 prot.6011 del 09.03.2022;

VISTO il DGSAF-MDS-P 25.05.2022;

RITENUTO necessario ed urgente procedere all'esecuzione della vaccinazione previsti dalle norme vigenti nell'azienda in oggetto;

CONSIDERATA la necessità di coordinare le attività di più amministrazioni al fine di garantire il buon esito della profilassi stessa;

CONSIDERATA la competenza del Sindaco nella sua veste di Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 50.5. del D.L.vo n. 267/2000 (TUEELL), quale rappresentante della comunità locale, nel territorio sottoposto alla giurisdizione di questo Comune;

ORDINA

1. All'allevatore, signor Farina Raimondo, descritto in premessa, la collaborazione col Servizio veterinario di sanità animale della ASL SASSARI per consentire le operazioni di profilassi sanitaria in oggetto.
2. Le predette operazioni avverranno il giorno 01/08/2022 alle ore 08:30 in località "Su Furraghe".
3. I proprietari o detentori degli animali che non ottemperano all'obbligo vaccinale di cui all'art. 2, comma 1, della Determinazione n°208 prot.6011 del 09.03.2022, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per i contravventori al Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 che, per i casi specifici previsti dal presente provvedimento, sono quelle fissate dall'art. 6, comma 3, della Legge 2 giugno 1988, n. 218, che vanno da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14 e non hanno diritto al riconoscimento di eventuali indennità per danni conseguenti a focolai di malattia, indipendentemente dal sierotipo del virus all'origine del focolaio.
4. Nell'allevamento che non sottoporrà a profilassi obbligatoria gli animali sarà vietata qualsiasi movimentazione a vita o verso il macello, degli animali posseduti.
5. Fatte salve le sanzioni previste per la violazione delle norme speciali vigenti, elencate in premessa, i contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata al Signor Farina Raimondo e inviata a:

- Comando Stazione Carabinieri di Bultei;
- Servizio di Sanità Animale – ASL SASSARI;

Il Sindaco

Dott. Giangiuseppe Nurra

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefettura di Sassari
- Capitano della Compagnia Barracellare
- Comando Stazione Carabinieri Bultei